

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 134 del 13/12/2022

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 (ART.159,COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di Dicembre alle ore 12:30 nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
FANTINI MAURO	SINDACO	X	
TERNELLI MAURO	VICE SINDACO		X
GIBERTI CRISTIAN	ASSESSORE	X	
MARCHETTI GIULIANA	ASSESSORE	X	
BABELI CHIARA	ASSESSORE	X	

Presenti: 4

Assenti: 1

Il Sindaco presente in sede; gli Assessori Giberti, Marchetti e Babeli in videoconferenza.

Ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario Comunale di cui all'art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto:

- e' stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e continuità tale da consentire l'effettiva partecipazione dei componenti la Giunta del Segretario Comunale alla riunione;
- e' stato effettuato l'appello nominale in avvio di seduta verificando "a video" l'identità dei componenti;
- e' stato ripetuto l'appello ogni volta che la Giunta ha affrontato un nuovo punto all'ordine del giorno per accertarsi dell'esistenza e della qualità della connessione;
- la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al termine è stato dichiarato l'esito della votazione;

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale in sede

Assume la Presidenza Mauro Fantini

Nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 (ART.159,COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 18/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2022/2024 , il Documento Unico di Programmazione ed i relativi allegati;

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni, il quale così stabilisce:

"1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3".

Visto l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di*

accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali";

Richiamato l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Considerato che in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile, la suddetta classificazione indica le tipologie di attività svolta dai servizi/uffici comunali in relazione a criteri contenutistici, a prescindere dal codice meccanografico originariamente attribuibile ex DPR 194/1996;

Vista altresì la sentenza del TAR, Puglia-Bari, sez. II, sentenza 07/12/2012, n. 2109, con la quale si ribadisce che le spese relative all'istruzione primaria e secondaria sono riconducibili al vincolo di impignorabilità;

Precisato che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Ritenuto pertanto, di dover quantificare le suddette somme per il primo semestre dell'anno 2023;

Richiamato il Tuel 267/2000 così come modificato dalla [L. 27 dicembre 2017, n. 205](#) e dal [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, nella [L. 21 giugno 2017, n. 96](#);

Richiamata la Legge, 27/12/2017, n. 205, in G.U. 29/12/2017 "Legge di bilancio 2018";

Richiamato il Decreto legislativo, 23/06/2011, n. 118, in G.U. 26/07/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato il Decreto legislativo, 18/04/2016, n. 50, in G.U. 19/04/2016;

Richiamato il Decreto Legge, testo coordinato 10/10/2012, n. 174, in G.U. 07/12/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento dei Contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 267/2000;

Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

1)di quantificare, in via presuntiva in complessivi € 1.455.698,00 relativamente al primo semestre dell'anno 2023 sulla base delle *previsioni assestate di bilancio di previsione /esercizio 2022*, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del D.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTO
<i>Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per i sei mesi successivi</i>	€. 522.612,00
<i>Rate di mutuo e prestiti</i>	€. 124.664,00
<i>Espletamento dei servizi indispensabili</i>	€. 808.422,00
<i>Totale</i>	<i>1.455.698,00</i>

2)di dare atto che questo Comune, come previsto dalla legge, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture;

3)di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono temporaneamente in termini di cassa utilizzati ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

4)di notificare copia del presente atto al Tesoriere Comunale;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere per garantire la necessaria continuità all'attività dei servizi, con separata ed unanime votazione

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 13/12/2022

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Mauro Fantini

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Vitale

Atto firmato digitalmente
